



Prospetto di sintesi

Fase 1

Italia

Prospetto di sintesi – Sottrazione internazionale di minore - Accordo sul ritorno del minore

(Per maggiori dettagli si veda la Guida alle buone prassi relativa all'Italia)

Esempio di accordo sul ritorno di un minore sottratto all'interno dell'UE:

Scenario 1 – L'Italia come Stato di rifugio

I genitori di un bambino di 10 anni, con residenza abituale nello Stato B, si separano. Essi mantengono l'affidamento congiunto del figlio minore. Contro la volontà del padre, la madre conduce il minore nel proprio Paese d'origine, l'Italia, con l'intenzione di stabilirvisi.

La madre dichiara di non volere riportare il minore nello Stato B, e dunque il padre agisce in giudizio dinanzi alla competente autorità italiana, chiedendo il ritorno del figlio ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980 sulla sottrazione di minori.

In parallelo al procedimento per il ritorno del minore, i genitori avviano una procedura di mediazione, nell'ambito della quale raggiungono un accordo sul ritorno del minore, che regola le seguenti questioni:

- madre e figlio faranno ritorno nello Stato B, e cioè nello Stato di residenza abituale del minore prima della sottrazione. Nell'accordo sono contenute pattuizioni specifiche relative alle modalità di ritorno e al pagamento delle spese di viaggio;
- entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale;
- il bambino vivrà con la madre nello Stato B e dovrà essere garantito il regolare diritto di visita tra padre e figlio (nell'accordo sono contenute anche pattuizioni specifiche relative all'esercizio del diritto di visita);
- Il padre pagherà mensilmente un importo fisso di € 200 a titolo di obbligazioni di mantenimento in favore del figlio.

Fase I: la prima operazione da compiere è quella di esaminare il contesto normativo europeo e internazionale applicabile, per **determinare** quello che nella Guida alle buone prassi è stato chiamato il "corretto punto di partenza", e cioè **lo Stato membro dotato di giurisdizione** nel quale procedere per rendere giuridicamente vincolante ed esecutivo l'accordo sul non ritorno del minore e poter così poi beneficiare del meccanismo semplificato previsto

dal diritto UE per il riconoscimento e l'esecuzione all'estero dei provvedimenti stranieri.

Nei casi di sottrazione internazionale di minori, la giurisdizione sulla responsabilità genitoriale è **regolata** da una serie di norme speciali, in conformità all'**art. 10 Reg. Bruxelles II bis** (e, nel contesto internazionale, all'art. 7 Convenzione de L'Aja del 1996 sulla protezione dei minori, dal tenore analogo), tutte preordinate a preservare la giurisdizione

Prospetto di sintesi

dello Stato di residenza abituale del minore. Inoltre l'art. 16 della Convenzione de L'Aia del 1980 fa divieto alle autorità dello Stato di rifugio di decidere sul merito del diritto di affidamento fino a quando non sia stabilito che il minore non deve fare ritorno. Tutte queste disposizioni mirano alla tutela del minore. Esse si fondano sul presupposto che lo Stato di residenza abituale del minore (nell'esempio sopra considerato, lo Stato B) è il foro più appropriato per decidere sul merito del diritto di affidamento e che l'illegittimo trasferimento nello Stato di rifugio (o il mancato ritorno nello Stato di residenza abituale) compiuto da un genitore in violazione del diritto di affidamento dell'altro genitore non deve determinare un trasferimento di giurisdizione a favore dello Stato di rifugio, né attribuire un vantaggio sul piano processuale per il genitore che sottrae il minore (v. art. 8 Reg. Bruxelles II bis).

Alla luce di quanto sopra, si potrebbe essere tentati di concludere che la soluzione più semplice per rendere esecutivo l'accordo sul ritorno del minore sia di indirizzare le parti verso **le autorità dello Stato di previa residenza abituale del minore** (lo Stato B nell'esempio considerato). In effetti, le autorità italiane (Stato di rifugio) non sono astrattamente dotate di giurisdizione sulla responsabilità genitoriale.

Tuttavia, questa soluzione può causare **notevoli difficoltà all'atto pratico**. Nei casi di sottrazione internazionale il fattore temporale è essenziale. L'autorità italiana è tenuta a definire il procedimento sul ritorno ai sensi della Convenzione de L'Aja nel più breve lasso di tempo (entro sei settimane, ai sensi dell'art. 11(3) Reg. Bruxelles II bis). Viceversa, le autorità dello Stato B, cui sia richiesto di rendere esecutivo l'accordo sul ritorno, non sono obbligate a trattare il caso con particolare celerità.

Per le parti che abbiano raggiunto un accordo di ritorno è essenziale evitare che l'accordo sia reso vincolante solo parzialmente, limitatamente a solo alcune delle pattuizioni ivi contenute. Inoltre, anche laddove le autorità dello Stato B fossero in grado di agire rapidamente e riuscissero a rendere vincolante l'accordo sul ritorno del mi-

nore entro i brevi termini processuali imposti alle autorità italiane per il procedimento sul ritorno, potrebbero sorgere comunque difficoltà ove, nel procedimento sulla responsabilità genitoriale instaurato nello Stato B, fosse richiesta la presenza del genitore sottraente e/o l'ascolto del minore.

Negli ultimi decenni, i giudici specializzati in questa materia hanno messo a punto **buone prassi e strumenti**, quali ad esempio la comunicazione diretta fra autorità giudiziarie, volti a favorire la definizione stragiudiziale della controversia. A tal fine si suggerisce un percorso che si articola in due passaggi e che può essere riassunto come segue: (1) da un lato, attribuire efficacia vincolante alla maggior parte possibile dell'accordo relativo al ritorno minore nell'ambito del procedimento sul ritorno (che, nell'esempio considerato, si svolge in Italia) e (2), dall'altro, fare tutto il possibile per ottenere, nel più breve tempo possibile, che le altre parti dell'accordo siano rese giuridicamente vincolanti nello Stato B; idealmente ciò deve avvenire prima che si concluda in Italia il procedimento sul ritorno.

Per i procedimenti che saranno instaurati successivamente al 1° agosto 2022, il nuovo regolamento Bruxelles II bis (rifusione) sembra porre rimedio alle problematiche sopra descritte. L'art. 10 Reg. Bruxelles II bis (rifusione) introduce, infatti, la possibilità di prorogare la giurisdizione anche in caso di sottrazione illecita o mancato ritorno del minore (si v. il richiamo all'art. 10 effettuato dall'art. 9 Reg. Bruxelles II bis (rifusione)). Il Considerando n. 22 Reg. Bruxelles II bis (rifusione), inoltre, incoraggia gli Stati membri che abbiano concentrato la competenza per i procedimenti di ritorno ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980 in un numero limitato di autorità giurisdizionali a «considerare la possibilità di consentire all'autorità giurisdizionale investita della domanda di ritorno ai sensi della convenzione de L'Aja del 1980 di esercitare anche la competenza concordata o accettata dalle parti a norma del presente regolamento in materia di responsabilità genitoriale, laddove le parti abbiano raggiunto un accordo nel corso del procedimento di ritorno. Tali accordi dovrebbero includere patti sia a favore che contro il ritorno del minore. In caso di accordo contro il

Prospetto di sintesi

ritorno, il minore dovrebbe rimanere nello Stato membro della nuova residenza abituale e la competenza per un eventuale futuro procedimento di affidamento in tale Stato dovrebbe essere determinata sulla base della nuova residenza abituale del minore».

La presente sintesi ha riguardo al Regolamento Bruxelles II *bis*, in quanto normativa attualmente in vigore. I paragrafi che seguono chiariscono se, in base al diritto nazionale, il giudice adito con il procedimento per il ritorno del minore ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980 sia anche competente a rendere vincolante ed esecutivo un accordo sul ritorno del minore avente ad oggetto anche gli altri profili in genere inclusi in accordi di questo genere.



Prospetto di sintesi

Fase 2

Fase 2: In quale modo il giudice italiano, investito del procedimento per il ritorno del minore ai sensi della Convenzione de L'Aja, può procedere per rendere giuridicamente vincolante ed esecutivo l'accordo sul ritorno del minore? Può tale autorità rendere vincolante l'intero accordo sul ritorno, contestualmente alla definizione del procedimento ai sensi della Convenzione de L'Aja?

Ove ciò non sia possibile, cosa può fare il giudice italiano per rendere giuridicamente vincolanti le altre questioni oggetto dell'accordo sul ritorno del minore (i.e. quelle che non riguardano il ritorno del minore, bensì la responsabilità genitoriale, il diritto di visita e il mantenimento) nello Stato di rifugio (e cioè in Italia)?

Al contrario, pare **difficile** sostenere che tale giudice possa **estendere la sua competenza a trasportare altre parti dell'accordo**. Questa conclusione si fonda sul fatto che, nell'ordinamento italiano, le questioni in materia di responsabilità genitoriale (ivi comprese le questioni relative al diritto di affidamento e alle obbligazioni di mantenimento) sono devolute alla competenza del tribunale ordinario (v. Guida alle buone prassi relativa all'Italia, § 164.1).

Il diritto italiano prevede la competenza esclusiva del Tribunale per i minorenni per le domande relative al ritorno del minore ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980. La competenza è quindi concentrata in 24 tribunali, situati nei distretti di Corte d'Appello (generalmente coincidenti con il territorio delle regioni italiane).

Il Tribunale per i minorenni è adito su iniziativa del Pubblico Ministero, il quale viene informato della sottrazione internazionale del minore dall'Autorità Centrale italiana, che abbia a sua volta ricevuto una domanda per il ritorno del minore. Il genitore richiedente può anche scegliere di adire direttamente il Tribunale per i minorenni.

Poiché **l'ambito di competenza** del Tribunale dei minorenni è **limitato alla sola questione del ritorno del minore sottratto**, nel corso del procedimento per il ritorno del minore il Tribunale per i minorenni potrà eventualmente trasportare nella propria decisione solo quella parte dell'accordo relativa alle condizioni per il ritorno del minore.

Prospetto di sintesi



Scenario 2 - Fase 1

Scenario 2 – L' Italia come Stato di residenza abituale del minore

Esaminiamo ora lo scenario opposto in cui l'Italia sia lo Stato di residenza abituale del minore al momento dell'illecita sottrazione (e dove il minore deve ritornare in base all'accordo sul ritorno) e che nello Stato B venga instaurato il procedimento sul ritorno del minore ai sensi della Convenzione de L'Aia.

Come può l'intero accordo, relativo sia al ritorno del minore, sia alla responsabilità genitoriale e al diritto di visita, essere reso giuridicamente vincolante ed esecutivo in Italia nel più breve tempo possibile, idealmente prima della conclusione del procedimento ai sensi della Convenzione de L'Aja nello Stato B?

Fase I: Nel nuovo scenario in cui l'Italia è lo Stato di residenza abituale del minore prima dell'illecita sottrazione e i genitori decidano di rendere ivi vincolante il loro accordo sul ritorno del minore, il **giudice italiano è competente a trasporre l'intero contenuto dell'accordo** in una decisione.

II. Le **coppie non sposate**, invece, devono necessariamente ricorrere al **procedimento in camera di consiglio (Metodo A.4)**, (v. Guida alle buone prassi relativa all'Italia, §163.4 – per una panoramica generale dell'istituto v. **§§102.8, 102.9**).

In questo caso, vi sono varie opzioni per rendere esecutivi gli accordi familiari sul ritorno del minore. **È necessario, tuttavia, distinguere** il caso in cui i genitori sono coniugati da quello in cui i genitori non siano legati da rapporto di coniugio.

I. una **coppia coniugata** potrebbe ricorrere alla **negoiazione assistita (Metodo A.1.)**, all'**omologazione dell'accordo di separazione (Metodo A.2)** e al **divorzio su domanda congiunta (Metodo A.3)** (v. la Guida alle buone prassi relativa all'Italia, §§ 164.2 ss.). Naturalmente, perché le parti possano ricorrere ai predetti istituti, devono essere soddisfatte le relative condizioni per ciascun procedimento (v. Guida alle buone prassi relativa all'Italia, panoramica generale sui Metodi A.1, A.2, A.3, §§ 102.1-102.7). Con riferimento ai tempi medi per ciascuno dei citati procedimenti, si precisa tuttavia che solo la **negoiazione assistita in ambito familiare (Metodo A.1)** sembrerebbe potersi concludersi in tempo utile, ovvero prima che il procedimento di ritorno si concluda nello Stato B (lo Stato di rifugio).



Prospetto di sintesi

Confronto sinottico dei requisiti procedurali più rilevanti relativi ai Metodi A.1, A.2, A.3 e A.4 sopra considerati

	Metodo A.1 Negoziazione assistita (coppie coniugate)	Metodo A.2 Omologazione dell'accordo di separazione (coppie coniugate)	Metodo A.3 Divorzio su domanda congiunta (coppie coniugate)	Metodo A.4 Procedimento Camerale (coppie non coniugate)
Giurisdizione	Il Procuratore della Repubblica del Tribunale del luogo di residenza comune dei coniugi; in mancanza di residenza comune (e in caso di accordi di divorzio), il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo di residenza di uno dei coniugi.	Il tribunale del luogo di ultima residenza comune dei coniugi; in mancanza di residenza comune, il Tribunale del luogo di residenza di uno dei coniugi.	Il tribunale del luogo di residenza di uno dei coniugi.	Il tribunale del luogo di residenza del minore.
Obbligo di patrocinio legale	Si, un avvocato per ciascuna parte.	Non è necessario (benché sia raro che le parti decidano di non avvalersi di assistenza tecnica).	Si, ma i coniugi possono farsi assistere dal medesimo legale.	Non è necessario (benché sia raro che le parti decidano di non avvalersi di assistenza tecnica).
Altre parti	No.	Il Procuratore della Repubblica Nel caso in cui vi sia un evidente conflitto di interessi tra genitori e figlio, il giudice può nominare d'ufficio un rappresentante legale del minore (curatore speciale).	Il Procuratore della Repubblica Nel caso in cui vi sia un evidente conflitto di interessi tra genitori e figlio, il giudice può nominare d'ufficio un rappresentante legale del minore (curatore speciale).	Il Procuratore della Repubblica.
Controllo dell'autorità sul contenuto dell'accordo	Si, ma solo nei casi in cui siano coinvolti minori.	Si.	Si.	Si.
Ascolto del minore	No.	Si, ad eccezione del caso in cui il giudice ritenga che, alla luce delle condizioni psicologiche del minore, il suo ascolto potrebbe recargli pregiudizio, o sia manifestamente superfluo-	Si, ad eccezione del caso in cui il giudice ritenga che, alla luce delle condizioni psicologiche del minore, il suo ascolto potrebbe recargli pregiudizio, o sia manifestamente superfluo-	Si, ad eccezione del caso in cui il giudice ritenga che, alla luce delle condizioni psicologiche del minore, il suo ascolto potrebbe recargli pregiudizio, o sia manifestamente superfluo-

Prospetto di sintesi

	Metodo A.1 Negoziazione assistita (coppie coniugate)	Metodo A.2 Omologazione dell'accordo di separazione (coppie coniugate)	Metodo A.3 Divorzio su domanda congiunta (coppie coniugate)	Metodo A.4 Procedimento Camerale (coppie non coniugate)
Tempi dei procedimenti	Termine massimo 3 mesi.	Circa 4 mesi, in funzione del carico di lavoro del tribunale competente.	Circa 5-6 mesi, in funzione del carico di lavoro del tribunale competente.	Circa 3-4 mesi, in funzione del carico di lavoro del tribunale competente.
Costi (approssimativi) dei procedimenti	Le spese legali (i compensi dell'avvocato che assiste le parti) possono variare tra € 1.500 e € 5.500 per ciascuna parte.	I compensi dell'avvocato che assiste le parti possono variare tra € 1.300 e € 5.500 per ciascuna parte. Le parti devono anche versare un contributo unificato di € 43.	I compensi dell'avvocato che assiste le parti possono variare tra € 1.300 e € 5.500 per <u>entrambe</u> le parti. Le parti devono anche versare un contributo unificato di € 43.	Le spese legali (i compensi dell'avvocato che assiste le parti) possono variare tra € 200 e € 700 per ciascuna parte.
Certificati	Certificato <i>ex art. 39</i> Reg. Bruxelles II <i>bis</i> (Allegato II) + Certificato <i>ex art. 41</i> Reg. Bruxelles II <i>bis</i> (Allegato III) + Certificato <i>ex art. 20</i> Reg. 4/2009 (Allegato I)	Certificato <i>ex art. 39</i> Reg. Bruxelles II <i>bis</i> (Allegato II) + Certificato <i>ex art. 41</i> Reg. Bruxelles II <i>bis</i> (Allegato III) + Certificato <i>ex art. 20</i> Reg. 4/2009 (Allegato I)	Certificato <i>ex art. 39</i> Reg. Bruxelles II <i>bis</i> (Allegato II) + Certificato <i>ex art. 41</i> Reg. Bruxelles II <i>bis</i> (Allegato III) + Certificato <i>ex art. 20</i> Reg. 4/2009 (Allegato I)	Certificato <i>ex art. 41</i> Reg. Bruxelles II <i>bis</i> (Allegato III) + Certificato <i>ex art. 20</i> Reg. 4/2009 (Allegato I)